ACCORDO COLLETTIVO NAZIONALE PER LA REGOLAMENTAZIONE DEI RAPPORTI CON I MEDICI DI MEDICINA GENERALE

Art. 2 (Accordo collettivo nazionale medici di medicina generale Allegato H Assistenza)

Attivazione del servizio domiciliare 1. Le caratteristiche dei casi soggetti ad intervento riguardano pazienti con impossibilita' a deambulare, quali ad esempio:

a) impossibilita' permamente a deambulare (es. grandi anziani con deficit alla deambulazione, portatori di protesi agli arti inferiori con gravi difficolta' a deambulare);

b) impossibilita' ad essere trasportato in ambulatorio con mezzi comuni (paziente non autosufficiente o paziente abitante in un piano alto e senza ascensore);

c) impossibilita' per gravi patologie che necessitino di controlli ravvicinati sia in relazione alla situazione socio-ambientale che al quadro clinico, quali: insufficienza cardiaca in stadio avanzato; insufficienza respiratoria con grave limitazione funzionale; arteriopatia obliterante degli arti inferiori in stadio avanzato; gravi artropatie degli arti inferiori con grave limitazione; cerebropatici e cerebrolesi, con forme gravi; tetraplegici.

Testo pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 7 novembre 1990, cambiato prima di entrare in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Accordo collettivo nazionale per la regolamentazione dei rapporti con i medici di medicina generale
Estremi	Decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1990, n. 314
Partizione	Accordo collettivo nazionale medici di medicina generale Allegato H Assistenza
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 7 novembre 1990

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/dpr-314-1990/accordo-collettivo-nazionale-medici-di-medicina-generale-all-art-2/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it